



## COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA

### IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, recante " Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.";

Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

Viste in particolare le disposizioni di cui al Titolo IV, nonché l'art 83, "nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare", del citato D. L. 18/2020;

Visto l'art. 36 del citato D. L. n. 23/2020, recante disposizioni in tema di "termini processuali in materia di giustizia";

Preso atto che a seguito delle citate disposizioni **"dal 9 marzo 2020 all' 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 11 maggio 2020"**,

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 **"dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali"**, e che **"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."**

Preso atto che tali previsioni **"si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie"**, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all'art. 32 commi 1 e 2, del DLgs 546/92;

Ritenuto che la sospensione ex lege, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano "per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i **"procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti."**, vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso D. L. n. 18/2020 in tema di "Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese", e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visti in particolare i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda ***i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti***, atteso che a questi compete l'eventuale emanazione del decreto che ne dichiari l'urgenza;

Rilevato che "per il periodo *sino al 30 giugno 2020* i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi";

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 8/2020:

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso le Commissioni Tributarie della Campania, con modalità che consentano da un lato di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione finanziaria, e dall'altro di evitare che il personale amministrativo, i giudici tributari ed i rappresentanti delle parti siano

esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;

Considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti della parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate, atteso che, pur in presenza delle già adottate disposizioni di carattere logistico sia per le aule di udienza sia per i locali e/o aree destinate all'attesa, così come con scaglionamento orario della trattazione delle controversie, stante la contemporaneità delle udienze da parte di più sezioni della stessa Commissione, permangono condizioni che di fatto tendono a vanificare i risultati di cui sopra;

Rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, in assenza di un provvedimento analogo a quello emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia in data 10 marzo 2020, e di una specifica Delibera del Consiglio di Presidenza delle Giustizia Tributaria, non rientrando tra i poteri di questa Presidenza la individuazione di una specifica piattaforma, né potendo la scelta essere demandata alle singole realtà;

Considerato che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 prevede *"La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2"*, così che si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella della spedizione a sentenza delle cause senza discussione pubblica;

Vista la lettera h) del citato art. art. 83 del D. L. n. 8/2020 prevede *"lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti*

*diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";*

Ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell'articolo 83, con il conseguente invito alle parti che abbiano presentata la istanza di trattazione in pubblica udienza a volere riconsiderare tale richiesta, addivenendo ad una rinuncia all'istanza;

Rilevato che nel periodo sino al 30 giugno, o per quello eventualmente prorogato da disposizioni di rango sovraordinato, diviene così possibile la trattazione dei procedimenti privi di istanza di trattazione in pubblica udienza, o con istanza rinunciata dalla parte istante, autorizzata ad uno scambio e al deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con rinvio ad udienza post feriale per i procedimenti ove la istanza di trattazione in pubblica udienza non venga rinunciata;

Ritenuto che per il periodo successivo a quello attualmente fissato al 30 giugno 2020, o a quello successivo eventualmente individuato da disposizioni sovraordinate, sino a nuova disposizione, la trattazione dei procedimenti in pubblica udienza debba avvenire in modo progressivo, tenendo conto della necessaria tutela dei soggetti partecipanti all'udienza, con la conseguenza che la pubblica udienza venga riservata a non più di tre procedimenti ogni 30 minuti, individuati dai Presidenti di Sezione con il criterio dell'anzianità di iscrizione e della contemporanea rilevanza della questione (processuale o economica), cui i Presidenti di Sezione potranno aggiungere, secondo le loro valutazioni, i procedimenti in camera di consiglio e quelli ove la istanza di pubblica udienza sia stata rinunciata;

Ritenuto che "per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i "procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.", possono utilmente continuare ad utilizzarsi le modalità stabilite nel proprio decreto del 18 marzo 2020, ai sensi del quale i Presidenti di Collegio, previo esame della reale situazione di urgenza nel contesto di necessario contenimento del rischio epidemiologico, valuteranno la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione con scansione oraria, e con previsione di non più di tre fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti, e con l'invito a sostituire la presenza in udienza con *lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le proprie conclusioni*. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari.

Il rispetto delle finalità del presente decreto verrà assicurato, oltre che dalle misure organizzative e logistiche già poste in essere ed in corso di implementazione, anche consentendo l'accesso ai locali della Commissione, sino a nuova disposizione, solo a soggetti muniti delle protezioni individuali (mascherina e guanti monouso), con obbligo di mantenere la distanza non inferiore a mt. 1,80 da altro soggetto, fermo restando le disposizioni adottate dal Direttore della CTR con propri decreti;

Sentiti i Presidenti della Commissioni Tributarie Provinciali della Campania;

Sentiti i Rappresentanti degli Organismi di categoria e dell'Agenzia delle Entrate;

P. Q. M.

Dispone che i Presidenti di Sezione della CTR Campania ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra, ed invita i Presidenti delle Commissioni

Tributarie Provinciali della Campania a volere regolamentare l'attività in analogia a quanto sopra previsto, tenendo presente le specifiche realtà territoriali.

Demanda ad un successivo eventuale provvedimento la regolamentazione necessaria in conseguenza delle sopravvenienze normative e fattuali in materia;

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione per conoscenza;

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, a tutti i giudici tributari della CTR Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania, alle Camere degli Avvocati tributaristi della Campania, all'Assessore regionale alla Sanità.

Napoli 16 aprile 2020

IL Presidente della CTR Campania

Alfredo Montagna